

**RINNOVO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
DIGITALIZZAZIONE DI CARTELLE CLINICHE OSPEDALIERE**

CIG 998784024F

Lepida S.c.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Via Della Liberazione n. 15, C.F. e P.IVA 02770891204, in persona del Direttore Generale Prof. Ing. Gianluca Mazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, che sottoscrive il presente atto in forza di delibera del CDA n° D0723_30 del 18/07/2023 (di seguito “**Lepida**” e/o “**Stazione Appaltante**”),

e

Selecta Digital S.p.A., con sede legale in San Martino in Rio (RE), Viale della Resistenza, 47, C.F./P.IVA 02628600351, in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante Fabrizio Soru, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (di seguito “**Fornitore**”);

Premesso che:

- SELECTA CUSTOMER SERVICES S.R.L - ora fusa in Selecta Digital SpA - è risultata aggiudicataria della procedura indetta dall’Agenzia Regionale Intercent-ER per l’affidamento di servizi di digitalizzazione di cartelle cliniche ospedaliere, prescrizioni farmaceutiche e relativi servizi accessori, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 09/06/2020, con scadenza il 15/07/2020 - CIG 8330569B01;
- in esito all’aggiudicazione di cui sopra, in data 18/11/2020 è stato sottoscritto tra Lepida ScpA e SELECTA CUSTOMER SERVICES S.R.L - ora fusa in Selecta Digital SpA - il contratto per l’affidamento di Servizi di digitalizzazione di Cartelle Cliniche Ospedaliere,

Prescrizioni Farmaceutiche e relativi servizi accessori - CIG 8445796B55, ns. Prot. 209699/out/con del 18/11/2020;

- L'art. 4.4 del contratto di cui sopra prevede espressamente che *"Il presente contratto potrà essere rinnovato fino a un massimo di 36 mesi previa comunicazione di LEPIDA da inviarsi entro 3 mesi dalla scadenza"*;
- In data 13/07/2023 è stato sottoscritto tra le parti verbale in contraddittorio, ns. Prot. 236327/out/gen del 13/07/2023 che costituisce parte integrante del presente contratto;
- L'art. 226 co. 2) del Dlgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" che stabilisce - tra l'altro - che <<A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte (...)>>;

Visti:

- La delibera del Consiglio di Amministrazione di Lepida ScpA D0723_30 del 18/07/2023 che autorizza il rinnovo del contratto in oggetto per il servizio di scansione per le sole cartelle cliniche ospedaliere per tre anni;
- la nostra richiesta di documentazione amministrativa ai fini del

perfezionamento del rinnovo del contratto di appalto ns. Prot. 237151/out/RDO;

- l'esito positivo delle verifiche in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, giuste certificazioni acquisite agli atti della procedura;
- l'informativa liberatoria provvisoria - ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 16/07/2020, n. 76 - ai fini delle verifiche Antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), relativa alla Ditta Selecta Digital S.p.A. e rilasciata dalla Prefettura di Reggio Emilia Prot. PR_REUTG_Ingresso_0053620_20230811, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni;

Dato atto che:

- ai fini della sottoscrizione del presente rinnovo il fornitore ha presentato appendice di proroga alla garanzia definitiva n. 0803840264 emessa da HDI Assicurazioni Spa (prima Amissima Assicurazioni), nella quale si dà evidenza del nuovo CIG e della nuova scadenza contrattuale al 31/08/2026;
- che il Fornitore ha presentato tutta l'ulteriore documentazione propedeutica alla sottoscrizione del Contratto, Prot. 237352/in/rdo; 237372/in/rdo; 237519/in/rdo; 237931/in/rdo; tra cui copia delle polizze assicurative a copertura dei danni di cui all'art. 25 del contratto CIG 8445796B55; nonchè l'assolvimento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico n. B0200802573110823 2919207 del 11/08/2023.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto, ivi inclusi il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati della gara di cui in premessa.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Salvo quanto espressamente e diversamente disposto dal presente atto, si rinvia a quanto già disposto nel contratto per l'affidamento di Servizi di digitalizzazione di Cartelle Cliniche Ospedaliere, Prescrizioni Farmaceutiche e relativi servizi accessori - CIG 8445796B55, ns. Prot. 209699/out/con del 18/11/2020.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Come concordato tra le parti nel verbale in contraddittorio, ns. Prot. 236327/out/con sopra richiamato, il contratto ha ad oggetto la sola attività di digitalizzazione delle cartelle cliniche a parità del volume realizzato dalla data della sottoscrizione del verbale sopra citato di 24 milioni di pagine anno.

Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di LEPIDA S.c.p.A. ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico di gara, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta da LEPIDA S.c.p.A., il tutto nei limiti dell'importo massimo stimato per il rinnovo pari ad € 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00).

Le prestazioni oggetto del servizio verranno affidate a misura e pertanto l'entità dei corrispettivi contrattuali verrà commisurata alla quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite sino al

raggiungimento dell'importo di cui al punto precedente. LEPIDA conseguentemente, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo del contratto, che è meramente presunto e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno massimo di spesa e della costituzione della cauzione come determinata al successivo articolo.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto ha durata di 36 mesi con decorrenza dal 01/09/2023 e scadenza al 31/08/2026.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo contrattuale complessivo massimo dovuto al Fornitore è pari ad € 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) IVA esclusa e comprensivo di ogni altro onere.

Come concordato tra le parti nel verbale in contraddittorio Prot. 236327/out/gen richiamato in premesse, Lepida riconosce a Selecta un valore di riferimento per la singola scansione che include una soglia di aumento minimo del 7% applicata anticipatamente ad inizio di ciascun anno di contratto. Lo stesso verrà eventualmente conguagliato se l'incremento prezzi dovesse essere maggiore del 7%. Ne deriva l'applicazione dei seguenti importi unitari:

- 0,0216 € alla partenza del presente contratto;
- 0,0231 € a partire dal secondo anno contrattuale;
- 0,0247 € a partire dal terzo;

I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o

subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Lepida S.c.p.A., fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del Dlgs. n. 50 del 2016.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Atto, in applicazione del regime dello Split Payment. Le fatture verranno emesse con cadenza mensile posticipata per l'importo risultante dalle lavorazioni effettivamente eseguite nel mese di riferimento.

Lepida S.c.p.A. provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 60 gg. data fattura fine mese, previo accertamento della completa ottemperanza alle clausole contrattuali e subordinatamente all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del Fornitore.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare:

- il codice CIG 998784024F;
- le commesse per la lavorazione delle cartelle cliniche: CCLI – CCAM
- CCOF – CORE – CCMO – CCIO - CCFE comprensive delle relative

quantità elaborate ed eventuali altre Aziende contrattualizzate da LepidaScpA nel corso di vigenza del presente contratto;

- la denominazione dell'Ente: LEPIDA S.c.p.A.;
- il Codice Univoco Ufficio: UFP7Q7
- il Nome dell'ufficio: Fatturazione LEPIDA scpa;
- il codice fiscale del servizio di F.E.: 02770891204;

e tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

E' pertanto necessario che nei campi della fattura elettronica normativamente previsti sia correttamente indicato il codice CIG e sia obbligatoriamente riportato nel blocco informativo dei DATI CONTRATTO.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Dagli importi delle fatture in pagamento saranno detratte le eventuali penalità di cui all'articolo 8 del presente contratto.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore

potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC.

ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO

Come concordato nel verbale in contraddittorio Prot. 236327/out/gen le parti danno atto che il subappalto è ammesso senza alcun vincolo, nel rispetto delle norme del codice degli Appalti.

Il subappalto potrà essere autorizzato con separato procedimento, secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - PENALI

In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico di gara riferiti al servizio di digitalizzazione delle Cartelle cliniche, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a LEPIDA S.c.p.A. le penali di seguito riepilogate.

Le penali saranno applicate per fatti imputabili in via esclusiva al fornitore ed in ogni caso dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del fornitore, che dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione.

Penali relative a ritardo rispetto ai tempi di consegna

In caso di ritardo per l'adempimento del servizio rispetto ai tempi stabiliti nel capitolato alla voce "Livello del Servizio da garantire", LEPIDA si riserva di applicare una penale, calcolata sull'importo netto previsto per il servizio secondo la seguente tabella:

Riga	Infrazione	A partire da	Tempo massimo	Penale per mille
1	Ritiro documentazione	Assegnazione	2 giorni	0,5

2	Protocollazione	Ritiro	16 ore lavorative	0,5
3	Disponibilità PDF	Ritiro	2 settimane	0,5
4	Riconsegna materiale	Ritiro	3 settimane	0,5
5	Disponibilità PDF Urgente	Richiesta	60 minuti	0,9
6	Disponibilità PDF Prioritario	Richiesta	8 ore	0,5
7	Riconsegna documentazione originale urgente	Richiesta	ore 7:30 del giorno successivo	0,9
8	Riconsegna documentazione originale prioritaria	Richiesta	16 ore	0,7

Per le righe 1-4 della tabella, l'importo previsto è riferito ad ognuno dei primi 3 giorni naturali e consecutivi di ritardo dell'attività richiesta; per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo l'importo è dello 0,7 per mille.

Per la riga 5 l'importo previsto è riferito ad ogni ora di ritardo; dalla quarta ora di ritardo l'importo è dell'uno per mille.

Per la riga 6 l'importo previsto è riferito alle prime 4 ore di ritardo; dalla quinta ora di ritardo l'importo è dello 0,6 per mille.

Per la riga 7 l'importo previsto è riferito alle prime 2 ore di ritardo; dalla terza ora di ritardo l'importo è dell'uno per mille.

Per la riga 8 l'importo previsto è riferito alle prime 4 ore di ritardo; dalla quinta ora di ritardo l'importo è dello 0,8 per mille.

Penali relative alla qualità del completamento

In caso di difformità rispetto al protocollo di lavorazione, verrà applicata una penale dello 0,5 per mille a cartella, che diventa dell'1 per mille in caso di "grave difformità". Per "grave difformità" si intende

la non corrispondenza della cartella a più di tre parametri definiti nel protocollo.

Le difformità potranno essere verificate dal file PDF. La presenza di fogli bianchi o senza contenuto informativo all'interno del PDF, diversamente da quanto previsto dal protocollo per la lavorazione delle cartelle cliniche ordinarie, costituisce una "grave difformità". Al contrario, per le cartelle cliniche trattate secondo il processo di dematerializzazione la presenza di fogli bianchi o senza contenuto informativo è prevista dal processo di lavorazione e quindi non costituisce difformità.

Per quest'ultima tipologia di cartelle costituisce invece "grave difformità" la presenza di qualsiasi mancata corrispondenza con l'originale cartaceo; verrà quindi applicata una penale dell'uno per mille a cartella.

Nel caso le difformità segnalate continuino a verificarsi nei successivi mesi, la penale applicata sarà sempre dell'uno per mille a cartella e potrà essere richiesta l'introduzione di ulteriori step di verifica del processo di lavorazione.

LEPIDA avrà la facoltà di risolvere "ipso jure" il contratto mediante semplice comunicazione inviata a mezzo PEC trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia realizzato un ritardo pari a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto ad una qualsiasi delle scadenze previste nella tabella presente nel capitolo "Penali relative a ritardo rispetto ai tempi di consegna".

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da LEPIDA a titolo di pagamento dei corrispettivi contrattuali ovvero mediante escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso LEPIDA ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di LEPIDA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**ARTICOLO 9 - SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
FARMACEUTICHE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2023 E CHIUSURA DEL
SERVIZIO**

A precisazione di quanto già concordato tra le parti nel verbale in contraddittorio del 13/07/2023 citato in premessa, le parti danno atto che Selecta si obbliga a gestire il lotto relativo ad agosto 2023, le cui ricette saranno consegnate al fornitore come previsto dal contratto CIG 8445796B55, nel corso del mese di settembre 2023.

Per lo svolgimento di tale servizio, si richiamano integralmente le previsioni del contratto CIG 8445796B55, ivi inclusi i corrispettivi unitari dovuti al fornitore per ricetta/prescrizione (fronte/retro) pari ad € 0.0122 Iva esclusa, nonchè l'eventuale applicazione di penali.

Entro 1 mese dalla data di sottoscrizione del presente atto di rinnovo, Lepida e Selecta si incontreranno al fine di definire un piano congiunto di chiusura delle attività della farmaceutica, non solo sul lotto di agosto 2023, ma anche sulle eventuali pendenze presenti nei lotti dei mesi precedenti, con particolare riferimento a: inserimento dei dati delle distinte contabili e distinte mazzette nei sistemi Lepida; estrazione e restituzione delle ricette "irregolari"; punzonatura delle fustelle sulle ricette scansionate; restituzione dei bancali delle ricette punzionate.

ARTICOLO 10 - CONDIZIONE RISOLUTIVA AI SENSI DELL'ART.92 COMMA 3

DEL D.LGS. 159/2011 E S.M.I.

Il presente Contratto viene sottoscritto in assenza dell'informazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., che, alla data odierna, non risulta ancora pervenuta. Conseguentemente a quanto sopra riportato, l'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva di cui al comma 3 dell'art.92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

In caso di Informazione antimafia interdittiva, Lepida recederà dal Contratto fatto salvo il pagamento delle attività già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Vincenzo Guarino il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di LEPIDA.

I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 345.9721277, indirizzo e-mail vincenzo.guarino@datlasgroup.com.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Lepida indica quale Direttore dell'esecuzione del presente Contratto Cesare Osti, nominato con atto Prot. 237973/out/RDO.

I dati di contatto del DEC sono: numero telefonico: 334.6368757, indirizzo e-mail: cesare.osti@lepida.it, PEC: segreteria@pec.lepida.it

ARTICOLO 13 - DESIGNAZIONE QUALE SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E.

679/2016

In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamenti di dati personali e particolari di titolarità delle Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere della Regione Emilia Romagna che hanno provveduto a designare LEPIDA quale Responsabile del trattamento nell'ambito delle Convenzioni di servizio secondo il modello in house.

In considerazione delle prestazioni contrattuali dedotte nel contratto di appalto, che constano di operazioni, da compiere con mezzi automatizzati e/o manuali, che comportano il trattamento di dati personali e "particolari categorie di dati" ex art. 9 del GDPR, Lepida - Responsabile del trattamento dati - nomina, a sua volta, Selecta Digital SpA quale Sub Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28, co. 4 GDPR.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto, in capo al Sub Responsabile del trattamento, al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI E SICUREZZA

1. In considerazione delle prestazioni oggetto del Contratto e del trattamento di dati personali e "particolari" che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali comporta, al fine di designare il Fornitore sub Responsabile del trattamento, le parti danno atto che, con separato atto, verrà formalizzato "Accordo sul trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quale Allegato e parte

integrante del presente Contratto.

2. In conformità alle Norme di Trasparenza e di Gestione di Lepida, sussiste in capo al Fornitore e ad eventuali terzi coinvolti, l'obbligo di provvedere alla restituzione e cancellazione di dati personali eventualmente trattati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali una volta che siano state completate, e conseguentemente, sia cessata l'esecuzione di tutte le attività connesse all'erogazione dei servizi oggetto del contratto, ancorché l'esecuzione delle stesse si sia protratta oltre la formale scadenza contrattuale.

3. Il Fornitore dovrà rendere a Lepida specifica dichiarazione dell'avvenuta cancellazione e restituzione dei dati personali eventualmente trattati.

4. Lepida si vincola a consentire l'autorizzazione alla emissione dell'ultima fattura solo a valle di tale cancellazione o restituzione come evidenziato nella dichiarazione resa dal Fornitore.

ARTICOLO 15 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale, ai sensi del comma 14, art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.

Per Lepida ScpA

Per Selecta Digital S.p.A.

Il Direttore Generale di Lepida

l'Amministratore delegato e

S.c.p.A.

Legale rappresentante

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

Fabrizio Soru

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 1 "Valore delle premesse e degli Allegati", articolo 2 "Norme regolatrici e disciplina applicabile", articolo 3 "Oggetto del contratto" articolo 4 "Durata contrattuale", articolo 5 "Corrispettivi", articolo 6 "Fatturazione pagamenti", articolo 7 "Subappalto", articolo 8 "Penali", articolo 9 "Servizio di digitalizzazione delle prescrizioni farmaceutiche relative al mese di agosto 2023 e chiusura del servizio", articolo 10 "Condizione risolutiva ai sensi dell'art.92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.l.", articolo 13 Designazione quale Sub-responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016, articolo 14 "Adempimenti in materia di protezione dei dati personali e sicurezza", articolo 15 "Oneri fiscali e spese contrattuali".

Per Selecta Digital S.p.A

L'Amministratore delegato e Legale Rappresentante

Fabrizio Soru

(f.to digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di Amministratore delegato e Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. N. 231/01 come integrato dal Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Misure integrative al MOG e dal Codice Etico e di Comportamento di Lepida ScpA, i cui atti sono pubblicati sul sito istituzionale - sezione Società Trasparente

<https://www.lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corruzione> e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del proprio incarico, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, Lepida risolverà il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare a mezzo pec, con conseguente addebito al Fornitore di tutti i danni subiti e subendi.

Per Selecta Digital S.p.A

L'Amministratore delegato e Legale Rappresentante

Fabrizio Soru

(f.to digitalmente)

ALLEGATO - ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI